

Spett.le
CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Alla c.a. del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

(vedasi Appendice normativa sub. 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a

Nome	NICOLA
Cognome	ZOCCHEDDU
Partita IVA/Codice Fiscale	03403730926 / ZCCNCL80C10B354D
	INC. PROGETTO SPORTELLO IMPIANTISTICA SPORTIVA

in CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano - (P.I. 00993181007), con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 -
CONI

DICHIARA

A) DICHIARAZIONI RELATIVE A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI

1. di svolgere i seguenti incarichi per altri enti, ovvero di avere la titolarità delle seguenti cariche in altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.

Ente		Durata
FIP	CONSULENZA PER BANDO ASD	FINO AL 12.2024

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

2. di svolgere le seguenti attività professionali

Attività professionale	Soggetto	Durata
AVVOCATO	LIBERO PROFESSIONISTA	IN CORSO

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

(vedasi Appendice normativa sub. 1)

1. ¹, dichiara inoltre di possedere le eventuali autorizzazioni richieste

ovvero in caso contrario dichiara:

(specificare nel campo sotto le eventuali notizie di interesse)

n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012
(vedasi Appendice normativa sub. 1)

1.

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

- che non vi sono altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di

- di aver preso piena cognizione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento adottato dal CONI e pubblicato sul proprio sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente Atti Generali.

Il/La sottoscritto/a:

- preso atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero (vedasi Appendice normativa sub. 1),

- dichiara di essere a conoscenza che la presente attestazione, con allegato il proprio *curriculum vitae*, sarà oggetto di

33/2013, per tutto il tempo in esso previsto (vedasi Appendice normativa sub. 1),

-

-

² ai sensi del

CAGLIARI, 02-12-2024

Luogo e data

F.TO NICOLA ZOCCHEDDU

Firma del/della dichiarante

"L'originale della presente dichiarazione è detenuto presso il Comitato Regionale CONI";

ALLEGATO 1. Appendice Normativa

D.P.R. n. 445/2000

445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai

Codice Penale e della vigente

normativa in materia.

E art. 53 D.lgs. 165/01 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3 - 3-bis 4 5 6. *omissis*

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o di interessi.

inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis

o percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale

soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei

di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o

11.-12-13-14-15-16 16-bis. *omissis*

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di attività lavorativa o profes-

sive. I contratti conclusi e gli

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 21

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le p.a. pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre

relazioni di cortesia.

1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da utilizzare (art. 4, comma 1, lettera a), legge n. 79 del 2022)

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al

3. La violazione dei doveri contenuti

fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano sanzioni disciplinari (art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 79 del 2022)

4. Per ciascun

non aderire gli

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità amministrativa (art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 79 del 2022)

e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. Le pubbliche amministrazioni adottano, in conformità con le linee guida emanate dalla Commissione, procedure di controllo interno e gli uffici

di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti del budget stanziato (art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 79 del 2022)

ALLEGATO 2. - INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in

Gentile Signore/a,

- con sede in Roma. P.zza Lauro de
Bosis 15, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali
D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

In particolare, il Coni tratterà i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale/P.IVA)
- attività professionale, carica/incarico, possesso di eventuali autorizzazioni (art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
-

1. Base giuridica e finalità del trattamento.

trasparenza e diffusione di informazioni di cui al citato Decreto.

2. Modalità del trattamento

precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate.

Un eventuale rifiuto di fornire i dati comp

4. Ambito di comunicazione dei dati

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.

Dei dati che precedono ne verranno a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento il personale del CONI appositamente nominato, nonché come Responsabili del Trattamento tutti coloro che svolgono trattamenti per conto del CONI e ogni altro soggetto strumentale al raggiungimento delle finalità sopraindicate.

Amministrazione Trasparente

5.

5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura -UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra UE

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

7. Titolare del trattamento

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
P.zza Lauro de Bosis, 15
00135 - Roma

8. Responsabile della protezione dei dati

Il CONI ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo: dpoconi@coni.it

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali forniti, in un formato tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare alla mail di contatto del Titolare del trattamento privacy@coni.it
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.